



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

12 MAR. 2019

N. 555/RS/04/124/4365

Roma, data protocollo

OGGETTO: *“Funzionari convenuti in giudizio per risarcimenti danni – motivi manifestatamente infondati – rimborso spese legali”.*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ANFP-SIAP
= R O M A =
(Rif. nota n. 359/2018/S.N. del 20 novembre 2019)

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che concordanti pareri delle Avvocature dello Stato hanno chiarito come non spetti alcun rimborso ai dipendenti convenuti in un procedimento civile nel quale il Giudice, pur non riconoscendo in capo ad essi alcuna responsabilità, anzi, proprio in virtù di questo, abbia posto a carico della parte soccombente l'onere di rifondere ai convenuti le spese di giudizio.

Tale indirizzo si fonda sul principio che il beneficio riconosciuto dall'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in L. del 23 maggio 1997, n. 135, non può tradursi in un indebito arricchimento per il dipendente, qualora il Giudice abbia riconosciuto le spese a carico dell'attore. In tale eventualità, infatti, l'interessato verrebbe ristorato due volte.

Il rigetto delle istanze di rimborso delle spese legali con contestuale recupero delle somme eventualmente anticipate, è dunque in linea, nelle fattispecie descritte, con i numerosi pareri espressi dalle Avvocature dello Stato interpellate sull'argomento.

Sarà cura del competente Ufficio Contenzioso e Affari Legali, nel caso di infruttuosità della procedura esecutiva volta al recupero del credito vantato, investire la competente Avvocatura sul possibile ristoro delle spese legali richieste, previa acquisizione della idonea documentazione a sostegno.

Ogni altra soluzione pare al momento non percorribile, atteso che in più occasioni è stata interessata l'Avvocatura dello Stato, prospettando, senza successo, possibili rimedi a casi del genere.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis